

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 P.S.Stefano (GR)
(Tel. 0564/811903) (Fax 0564/811902)

GUIDA ICI 2004

Internet: www.comunemonteargentario.it
e-mail: urp@comunemonteargentario.it

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Piazzale dei Rioni, 8 - 58019 P.S.Stefano (GR)
(Tel. 0564/811903) (Fax 0564/811902)

**Come calcolare l'Imposta
Comunale sugli Immobili e
compilare i bollettini per il
versamento**

Internet: www.comunemonteargentario.it
e-mail: urp@comunemonteargentario.it

CHI DEVE PAGARE

Deve pagare l'imposta chi è proprietario di immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) oppure chi gode sugli stessi dei diritti reali di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie. oppure il coniuge superstite che utilizza l'abitazione del coniuge deceduto (ai sensi dell'art. 540 del c.p.c. a seguito di successione).

Paga, altresì, il locatario dell'immobile concesso in locazione finanziaria (c.d. leasing) ed il concessionario degli immobili insistenti su aree demaniali.

L'imposta è dovuta anche se i contribuenti risiedono all'estero.

Non devono pagare l'Ici gli inquilini.

MODALITA' DI PAGAMENTO

PRIMA E SECONDA RATA

Per il pagamento dell'Ici possono essere utilizzati i bollettini postali appositamente predisposti oppure i bollettini postali da compilare riportando il numero del conto corrente n. 156588 intestato a “Servizio Riscossione Tributi – Ici Concessione di Grosseto – MPS – Via Gorizia, 31 – Grosseto

Il pagamento dell'Ici può essere eseguito in due rate:

- Il pagamento della **prima rata** (o acconto) deve essere eseguito **dal 1° al 30 giugno 2004** ed è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
- La **seconda rata** (saldo) deve essere versata nel periodo **dal 1° al 20 dicembre 2004** a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

E' ammesso il versamento in **unica soluzione** dell'intera imposta dovuta per l'anno in corso **entro il termine di scadenza della prima rata**. Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà dovrà barrare entrambe le caselle (acconto e saldo) predisposte nel bollettino. *In quest'ultimo caso il contribuente dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso.*

VERSAMENTI

L'imposta può essere pagata presso:

- gli uffici postali;
- gli sportelli del Concessionario della Riscossione, Monte dei Paschi di Siena, Via Consani, 1 Orbetello, Tel 0564/867128-Fax 0564/850113 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13,00
- l'ufficio Tributi in Via XX Settembre, 7 a P.S.Stefano con il seguente calendario:

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni:

23/6 – 25/6 – 29/6 – 30/6

- la delegazione comunale in Piazza Roma a Porto Ercole con il seguente calendario:

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni:

24/6 – 26/6 – 30/6

Il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 156588 intestato a:
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI I.C.I. – CONCESSIONE DI
GROSSETO – MPS – VIA GORIZIA,31

ACQUISTO O VENDITA DELL'IMMOBILE NEL CORSO DELL'ANNO

Chi acquista o vende l'immobile nel corso dell'anno 2004 deve pagare la quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario. L'anno prossimo, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà presentare al Comune la dichiarazione di variazione.

Chi invece acquista e vende nello stesso anno 2004 (ad esempio vende una casa per acquistarne un'altra) deve pagare l'ICI per la vecchia casa per il periodo di possesso della medesima, deve pagare l'ICI per la nuova casa sempre limitatamente al periodo di possesso e l'anno prossimo dovrà presentare la dichiarazione di variazione, indicando i dati della vecchia casa e della nuova. Per il pagamento si deve sempre usare l'apposito bollettino di conto corrente postale.

DECESSO DEL PROPRIETARIO

Se il proprietario dell'immobile è deceduto nel corso dell'anno 2004, il pagamento dell'ICI va effettuato nel modo seguente:

- per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento deve essere effettuato con il bollettino intestato al deceduto;
- per il periodo successivo alla data del decesso il pagamento deve essere effettuato dagli eredi a loro nome, ciascuno per la propria quota di possesso;

Qualora vi sia “coniuge superstite” che ha acquisito il diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 del C.P.C., l’imposta è totalmente a suo carico.

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

L’imposta è *ridotta del 50%* per i fabbricati *dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati*, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario da allegare alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante le predette condizioni.

Sono inagibili o inabitabili i fabbricati:

- dichiarati tali con ordinanza del Sindaco;
- diroccati, pericolanti o fatiscenti e l’eventuale superamento di detta condizione è possibile soltanto con un intervento di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/1978;
- oggetto di intervento di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/1978.

Oltre quanto sopra resta ferma la condizione che l'immobile deve essere anche di fatto non utilizzato.

TERRENI

Si ricorda che nel Comune di Monte Argentario sono assoggettati alla tassa unicamente i terreni edificabili.

Per l'anno 2004 il Comune di Monte Argentario ha determinato la misura delle aliquote e detrazioni ICI con delibera della Giunta Comunale n. 48 del 04.03.2004.

ALIQUOTE ANNO 2004

A) **Aliquota ridotta del 4 per mille** per:

- 1- le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- 2- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- 3- gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ;
- 4- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo;
- 5- le pertinenze dell'abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente a n° 1 unità immobiliare;

B) **Aliquota 6 per mille** per:

1- le abitazioni concesse dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado residenti in questo Comune alla data del 1° Gennaio 2004, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti da autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente.

Tale autocertificazione è da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi e L'Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito del Comune: www.comunemonteargentario.it alla voce **Modulistica-Ufficio Tributi-Comunicazione per unità immobiliare concessa in uso gratuito**; la presentazione del documento suddetto dovrà avvenire entro la scadenza della prima rata, e cioè entro il 30 giugno.

Coloro che hanno presentato tale dichiarazione negli anni precedenti non sono tenuti a ripresentarla a meno che non siano intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originale.

C) **Aliquota ordinaria del 7 per mille** per:

1- Tutte le unità immobiliari le cui fattispecie non rientrino nei casi precedenti.

2- Le aree fabbricabili

DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

ANNO 2004

Euro 103,29 complessivi annui per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi:

- deve essere rapportata al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale;
- non è concessa per le unità immobiliari concesse gratuitamente ad uso abitativo dall'ascendente o discendente o viceversa in linea retta di 1° grado;
- l'ammontare della detrazione per la prima casa qualora non trovasse capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per la pertinenza.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE PER L'ANNO

2003

Sono tenuti a presentarla nel 2004 solo i contribuenti che hanno avuto variazioni durante l'anno 2003.

Le istruzioni per la compilazione sono distribuite insieme ai modelli di denuncia.

DISTRIBUZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE

La distribuzione dei modelli di dichiarazione verrà effettuata presso
le sedi sotto indicate dopo circa un mese dalla pubblicazione del
modello di dichiarazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 30
Aprile 2004

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 P.S.Stefano (GR) Tel 0564/811903

aperto

al pubblico nei seguenti orari:

dal lunedì al sabato: ore 8,30 – 13,30

UFFICIO TRIBUTI

Via XX Settembre, 7 – 58019 P.S.Stefano (GR) Tel 0564/815846

aperto

al pubblico nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 10,00 – 12,30

Martedì e giovedì: ore 15,30 – 17,30

PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE

Il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione per l'anno 2003 coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

La dichiarazione può essere presentata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30

In alternativa, è possibile inviarla tramite **raccomandata semplice** indirizzandola al Comune di Monte Argentario – Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 P..S.Stefano.

Internet: www.comunemonteargentario.it
e-mail: urp@comunemonteargentario.it